



***La situazione dell'elaborazione degli Statuti  
nelle Regioni a Statuto ordinario***

(VI Aggiornamento e quadro di sintesi dello stato dell'arte  
dei lavori delle Commissioni al 31 agosto 2003)

**A cura di:**

Dott. Massimo Misiti  
Servizio Studi legislativi e fattibilità  
del Consiglio regionale delle Marche

## PREMESSA

Per rendere più agevole il riscontro sullo stato dei lavori delle Commissioni per la riforma degli Statuti regionali e per consentire una rapida analisi comparata dei lavori medesimi, si è ritenuto, come nelle relazioni precedenti, suddividere la presente relazione in due parti.

La prima parte evidenzia le fasi principali dei lavori delle Commissioni in questione dal 1° giugno al 31 agosto 2003.

La seconda parte, tenendo conto di quanto messo in rilievo nella prima e di quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni del 26 settembre e 5 dicembre 2002, 7 febbraio, 11 aprile e 12 giugno 2003, riporta sinteticamente l'aggiornamento dello stato dell'arte dei lavori delle Commissioni al 31 agosto 2003. In particolare, sono evidenziati:

- i progetti organici o parziali di revisione statutaria formalmente presentati e quelli in fase di elaborazione;
- gli articolati definiti o licenziati dalle Commissioni e quelli approvati dai Consigli regionali.

Prima di esaminare lo stato dei lavori di ciascuna Commissione si è ritenuto utile evidenziare in generale quanto segue.

Nella fase attuale, come è noto, la Calabria è l'unica Regione che ha concluso il procedimento di formazione del nuovo Statuto regionale. Infatti il Consiglio regionale della Calabria, nella seduta del 31 luglio 2003, ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale ed è stata, pertanto, la prima Regione ad aver dato attuazione al dettato costituzionale. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo in data 28 agosto 2003.

La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dei seguenti articoli dello Statuto della Regione Calabria:

- l'articolo 33 inerente le modalità di elezione del Presidente della Regione per violazione degli articoli 122 e 126 della Costituzione;
- articolo 38, comma 1, lettera a) ed e) concernenti disposizioni in materia elettorale per violazione degli articoli 122, primo comma e 123, primo comma, della Costituzione;
- l'articolo 34, comma 1, lettera i) e l'articolo 43, comma 2, che dettano disposizioni riguardanti l'attribuzione al Consiglio regionale della potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione o di integrazione in materia di legislazione esclusiva

- delegata dallo Stato per violazione dell'articolo 121 della Costituzione ed il principio della separazione dei poteri;
- l'articolo 50, comma 5 inerente il regime contrattuale dei dirigenti per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione.
  - l'articolo 51 concernente la podestà normativa tributaria della Regione per violazione dell'articolo 123, comma primo, della Costituzione.

Per quanto concerne il processo di revisione statutaria nelle altre Regioni, è da rilevare che solamente le Commissioni delle Regioni Abruzzo e Puglia hanno licenziato l'articolato del nuovo Statuto regionale, rispettivamente in data 17 luglio e 24 luglio 2003. In Abruzzo è iniziato, in data 9 settembre 2003, l'iter di approvazione, in prima lettura, da parte del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato in prima lettura, in data 11 settembre 2003, il nuovo Statuto Regionale.

Si ritiene che in base all'analisi effettuata sullo stato dell'arte dei lavori delle Commissioni la maggioranza di esse possano definire le nuove Carte statutarie regionali entro il prossimo trimestre. Si evidenzia che entro il suddetto periodo i Consigli regionali delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria possano approvare, in prima lettura, i nuovi Statuti regionali. In particolare, si sottolinea che nella Regione Umbria il Consiglio regionale, nella seduta del 30 giugno 2003, ha approvato una risoluzione con la quale ha incaricato la Commissione di presentare all'aula la proposta di Statuto entro il mese di settembre. Nel corso delle ultime sedute la Commissione ha proceduto alla rilettura dell'articolato ed ha discusso la forma di governo. E' prevista l'approvazione del nuovo Statuto regionale, in prima lettura, da parte del Consiglio regionale nei primi giorni di ottobre. Entro il suddetto periodo potrebbe essere approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto della Regione Campania.

Comunque, in questa fase è da tenere conto che diverse Regioni (Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Veneto) non hanno ancora sciolto il nodo della forma di governo.

Tra i motivi oggetto del ricorso governativo sulla deliberazione legislativa statutaria della Calabria bisogna, pertanto, prestare particolare attenzione sul primo, ovvero quello relativo alla modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale, per le probabili

ripercussioni che tale ricorso possa avere nella scelta della forma di governo nelle altre Regioni.

In particolare, nel ricorso governativo si sostiene che “La normativa costituzionale richiamata, segnatamente l’art. 122, ultimo comma e 126, terzo comma, sanciscono un vincolo di interdipendenza fra Giunta (e suo Presidente eletto a suffragio universale e diretto) e Consiglio. Vincolo espresso dal principio “simul stabunt, simul cadent” e che è evidentemente posto a garanzia della stabilità dell’esecutivo regionale.

Il richiamato terzo comma dell’art. 126 dispone infatti che ‘L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.’

Tale norma va letta in correlazione con l’ultimo comma dell’art. 122, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente.

Da tale combinato disposto si evince il principio che in tanto lo Statuto regionale può discostarsi dal principio del ‘simul stabunt, simul cadent’ in quanto contestualmente preveda un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto (Corte Cost. sent. 20/6/2002, n. 304).

La norma statutaria in epigrafe ha violato le regole ed il principio di cui sopra, in quanto l’articolo 33 richiamato prevede che il Presidente e il Vice Presidente della Giunta regionale, indicati sulla scheda elettorale, siano votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale e siano poi nominati dal Consiglio nella seduta di insediamento, nella quale si approva la mozione sul programma di Governo (commi 1 e 2) e che la mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente, indicati dal corpo elettorale, comporta lo scioglimento del Consiglio regionale (comma 3).

Peraltro, viene previsto che nei casi di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta regionale, subentri il Vice Presidente (comma 4).

La norma statutaria, quindi, dopo aver disciplinato una forma di elezione sostanzialmente diretta a suffragio universale (tanto vero

che specificamente prevede lo scioglimento del Consiglio regionale in caso di mancata nomina del Presidente e del Vice Presidente indicati dall'elettorato) viola però l'articolo 126, 3° comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale, nei casi espressamente indicati nello stesso articolo 126, sostituendo a tale conseguenza il subentro del Vice Presidente al Presidente.

La medesima norma, statutaria, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 122 della Costituzione andando ad incidere in materia elettorale, che è materia coperta da riserva di legge regionale."

E' evidente che il caso della Calabria ha riaperto il dibattito sulla forma di governo (vedasi gli articoli "Regioni divise sul presidenzialismo" e "Lo Statuto riaccende le polemiche" su Il Sole 24 Ore rispettivamente del 3 settembre 2003 e del 9 settembre 2003).

Tralasciando, comunque, dalla presente relazione il dibattito dottrinario sulle forme di governo e sulla legittimità costituzionale delle modalità di elezione scelta dalla Regione Calabria, in quanto ampiamente trattato (vedasi, in particolare, l'articolo "Alcune riflessioni di una bozza di Statuto della Regione Calabria" di S. Gambino e l'articolo "Elezione del Presidente e forma del governo regionale, tra politica e diritto di A. Ruggeri" inseriti nel sito [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), l'articolo "Dubbi di legittimità sulla forma di governo regionale alla luce del neoapprovato Statuto calabrese" di G. Gazzetta e l'articolo "Sulla legittimità dello Statuto calabrese in tema di forma di governo, ovvero in difesa del 'formalismo' dei giuristi" di M. Volpi inseriti nel sito [www.unife.it](http://www.unife.it)).

Sarà quindi interessante, alla ripresa dei lavori delle Commissioni, seguire il dibattito e le scelte inerenti il tema in questione.

E' da tener presente che le Commissioni non potranno attendere le decisioni della Corte Costituzionale, che probabilmente si pronuncerà nel mese di marzo del 2004. Infatti, non è possibile che il processo di riforma statutaria possa fermarsi in considerazione sia per il particolare iter di approvazione degli Statuti, sia per la scadenza nei primi mesi del 2005 dell'attuale legislatura e tenendo anche conto che le Commissioni devono procedere alla definizione delle nuove leggi elettorali regionali.

E' da rilevare che il Consiglio regionale della Calabria ha approvato un ordine del giorno (n. 47 del 15 settembre 2003) con il quale, tra l'altro, auspica una rapida pronuncia della Corte Costituzionale e, pertanto, invita "i difensori della Regione a chiedere

al Presidente della Corte Costituzionale l'abbreviazione dei termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 9 della Legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953". Il suddetto articolo prevede che il Presidente della Corte Costituzionale, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

In questa fase, per quanto riguarda la forma di governo è da evidenziare che solamente le Commissioni delle Regioni Campania, Lazio, Emilia Romagna si sono espresse per il sistema dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Per quanto concerne la Regione Campania è da rilevare che la Commissione ha recentemente licenziato il testo del nuovo Statuto regionale. La proposta è stata inviata al Presidente del Consiglio regionale per la discussione in aula, in prima lettura, che dovrebbe avvenire entro i primi di ottobre. Nella bozza di Statuto la forma di governo definita è quella della elezione diretta, anche se non unanimemente condivisa. In ogni caso la Commissione ha deciso di non sciogliere del tutto il nodo relativo alla forma di governo e di demandare la questione al Consiglio regionale.

Altre Commissioni, e, precisamente, quelle delle Regioni Marche, Molise, Toscana e Umbria non hanno ancora definito la forma di governo. Infatti, le proposte dei nuovi Statuti regionali contengono tre ipotesi alternative di modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale (elezione diretta, indicazione popolare e nomina da parte del Consiglio regionale, elezione consiliare). E' da sottolineare, però, che la Commissione della Regione Umbria definirà entro breve, per i motivi indicati precedentemente, la questione inerente la forma di governo.

Il testo statutario all'esame della Commissione della Regione Basilicata prevede che, in presenza di cause di cessazione anticipata della carica del Presidente (eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio Regionale) non legate a ragioni politiche (dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte), il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente della Giunta e indice le elezioni entro il termine di un anno dalla data di subentro. E' da rilevare, però, che nel contempo è stata elaborata una nuova bozza tecnica, che sarà esaminata dalla Commissione alla ripresa dei lavori.

Un lungo dibattito sulla forma di governo è avvenuto anche all'interno della Commissione della Regione Liguria. In questa fase però, il testo dell'articolato, che è stato più volte riesaminato dalla Commissione, non è reperibile e, pertanto, non è possibile rilevare l'orientamento inerente la forma di governo.

Per quanto concerne la Commissione della Regione Lombardia, si evidenzia che l'orientamento prevalente "sinora emerso è nel confermare l'elezione diretta, tenendo saldamente il baricentro della sovranità popolare, limitare il 'simul stabunt, simul cadent' solamente ai casi di rottura del rapporto fiduciario tra Presidente e maggioranza consiliare e/o viceversa". (Vedasi l'indagine su "Italia Oggi" sullo stato di attuazione degli Statuti del 25 luglio 2003, pag. 38).

Invece la Commissione della Regione Piemonte (che nella fase attuale non ha all'esame una bozza dell'articolato del nuovo Statuto regionale) è orientata diversamente. Infatti nell'ambito di discussione e approfondimento sulla forma di governo è emersa, in prevalenza, quella dell'elezione diretta. Per quanto concerne il problema del principio 'simul stabunt, simul cadent' la Commissione ha ritenuto che in mancanza di una riforma costituzionale il principio in questione non può subire deroga alcuna. (Vedasi l'indagine su "Italia Oggi" sullo stato di attuazione degli Statuti del 25 luglio 2003, pag. 38).

Per quanto concerne, infine le Regioni Puglia e Abruzzo è da sottolineare che:

- il nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato in prima lettura dal Consiglio regionale in data 11 settembre 2003, prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Dall'analisi dell'articolato e, in particolare, dell'articolo 40 non risultano disposizioni in deroga al principio "simul stabunt, simul cadent", in quanto al comma 8 del suddetto articolo è solo previsto che "In caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'assessore più anziano per età e la Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";
- invece il nuovo Statuto della Regione Abruzzo, licenziato dalla Commissione in data 17 luglio 2003, prevede che il Presidente della Giunta sia indicato al momento della elezione del Consiglio regionale e che il Consiglio approvi la sua nomina e il programma. E' prevista una deroga al principio "simul stabunt, simul cadent" in caso di dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente del Presidente. In tali casi il Vice Presidente anch'esso indicato insieme al Presidente al momento dell'elezione subentra nelle funzioni del Presidente dopo il voto del Consiglio regionale.

Nella proposta di Statuto della Regione Abruzzo è stato previsto, quindi, un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale simile a quello della Regione Calabria e, pertanto, potrebbe essere oggetto di ricorso da parte del Governo.

La suddetta proposta è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale del 9 settembre 2003, con proseguimento dell'esame nei giorni 10 e 11. In considerazione dei problemi emersi nel corso delle suddette sedute del Consiglio, in seno alla maggioranza sulla scelta dell'elezione diretta o indiretta del Presidente della Giunta regionale, dovuti probabilmente anche al ricorso della deliberazione statutaria della Regione Calabria, la proposta è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio del 22 settembre 2003. Nel contempo, i Presidenti dei Gruppi consiliari hanno valutato i numerosi emendamenti presentati (circa 1000), al fine di circoscriverne il numero. Il Consiglio regionale ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale nelle sedute del 23 e 24 settembre 2003. Nel testo deliberato dal Consiglio regionale, però, risultano alcune modifiche rispetto a quello licenziato dalla Commissione per quanto concerne le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale. In particolare, nell'articolato è previsto che:

- il Presidente della Giunta regionale è indicato al momento dell'elezione del Consiglio regionale (artt. 38, comma 2 e 39 comma 1);
- il Presidente della Giunta regionale, nella prima seduta del Consiglio regionale, si presenta per l'approvazione del programma (art. 42 comma 1);
- con l'approvazione del programma da parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta ottiene la fiducia (art. 42 comma 3);
- in caso di rimozione, morte ovvero incompatibilità sopravvenuta o impedimento permanente del Presidente, accertato con deliberazione del Consiglio regionale, sempre che permanga la stessa maggioranza politica, il Vice presidente assume le funzioni di Presidente della Giunta (art. 41, comma 1). Pertanto, in base al nuovo testo statutario risulta che il Presidente non viene nominato dal Consiglio regionale.

## **1. La situazione dell'elaborazione degli Statuti nel periodo dall'1 giugno al 31 agosto 2003**

La Commissione della **Regione Abruzzo**, nel periodo di riferimento, ha licenziato nella seduta del 17 luglio 2003 il nuovo Statuto regionale. E' prevista l'approvazione, in prima lettura, da parte del Consiglio regionale entro il mese di settembre 2003.

La Commissione della **Regione Basilicata**, nel periodo in esame, non si è riunita. E' stata rielaborata una bozza tecnica che sarà esaminata dalla Commissione alla ripresa dei lavori (settembre 2003).

La Commissione della **Regione Calabria**, come è noto, ha licenziato la proposta del nuovo Statuto il 28 marzo 2003 ed è stata, pertanto, la prima Regione ad adempiere al dettato costituzionale.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 31 luglio 2003, ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale, che è stato pubblicato nel Supplemento straordinario del BUR n. 4 del 6 agosto 2003. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo in data 28 agosto 2003.

La Commissione della **Regione Campania**, nel corso delle ultime sedute, ha definito una prima bozza di proposta del nuovo Statuto regionale. La Commissione alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, dovrà affrontare e discutere la questione inerente la forma di governo, anche se è prevalente l'orientamento dell'elezione diretta. E' probabile che la Commissione decida di demandare al Consiglio regionale la decisione della forma di governo.

La Commissione della **Regione Emilia Romagna**, nel periodo di riferimento, ha approvato la stesura degli articoli da 9 a 21, completando così la prima lettura del Titolo II inerente "Il Consiglio regionale" (in precedenza aveva approvato gli articoli 7 e 8).

La Commissione della **Regione Lazio**, nel periodo di riferimento, ha proseguito l'esame della proposta di legge statutaria n. 351/2001.

In particolare la Commissione, nelle ultime sedute, ha approvato i seguenti articoli: da 31 a 48 relativi all'Ordinamento della Regione (Forma di governo, Potere legislativo, Consiglio regionale, Consiglio delle Autonomie locali, Funzione legislativa e Presidente della Regione).

La Commissione della **Regione Liguria**, nelle ultime sedute, ha avviato un terzo riesame dell'articolato al fine di definire un testo base da sottoporre alle consultazioni esterne.

La Commissione della **Regione Lombardia** non ha ancora iniziato l'esame dell'articolato della bozza tecnica del nuovo Statuto regionale, elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima.

La Commissione della **Regione Marche**, che aveva definito nella seduta del 13 marzo 2003 l'articolato inerente la nuova Carta Statutaria regionale, ha continuato ad effettuare nel periodo in esame, secondo un calendario prestabilito, una serie di audizioni esterne che termineranno nel settembre 2003.

La Commissione della **Regione Molise**, nel mese di giugno, ha definito una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta" la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in questione in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale. Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il Presidente della Commissione della **Regione Piemonte** ha dato recentemente incarico al gruppo di lavoro interno, formato da funzionari e dirigenti dei vari Servizi del Consiglio regionale, di predisporre una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale.

La Commissione della **Regione Puglia** ha licenziato, nella seduta del 24 luglio 2003, il nuovo Statuto regionale. Il Consiglio regionale, nelle sedute dell'1 e 2 agosto, ha avviato l'iter di approvazione in prima lettura del nuovo Statuto regionale (sono stati approvati 56 articoli), che dovrebbe concludersi entro il mese di settembre.

La Commissione della **Regione Toscana**, nel periodo di riferimento, ha definito il testo base del nuovo Statuto regionale ai fini dell'apertura delle consultazioni esterne, secondo un calendario prestabilito dalla Commissione medesima. Dette consultazioni termineranno il 14 ottobre 2003.

La Commissione della **Regione Umbria** ha definito l'articolato inerente il nuovo Statuto regionale, ma non ha sciolto il nodo della forma di governo in quanto la proposta statutaria contiene tre ipotesi alternative. Il Consiglio regionale, nella seduta del 30 giugno 2003, ha approvato una risoluzione con la quale ha incaricato la

Commissione di presentare all'aula la proposta di Statuto entro il mese di settembre.

La Commissione della **Regione Veneto** è stata recentemente istituita (decreto n. 131 del 27 maggio 2003) a seguito della modifica dell'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale (approvato dal Consiglio regionale in data 31 gennaio 2003).

La Commissione, nella seduta del 30 luglio 2003, ha proceduto alla elezione del Presidente e di due Vice Presidenti, mentre nella seduta dell'1 agosto 2003 ha definito il programma dei propri lavori. Nella seduta dell'8 agosto 2003, la Commissione ha avuto una audizione con l'ANCI, UPI, UNCEM.

**Stato dell'arte dei lavori delle Commissioni  
per la riforma degli statuti regionali  
al 31 agosto 2003**

N. progressivo	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
1	<b>ABRUZZO</b>	La proposta è stata approvata dalla Commissione in data 5/12/2001 (sottoposta a consultazioni esterne).	A seguito delle consultazioni esterne la Commissione ha riesaminato la proposta in base alle osservazioni formulate dalle parti consultate. <b>La Commissione, nella seduta del 17 luglio 2003, ha licenziato definitivamente la proposta del nuovo Statuto regionale.</b> E' prevista l'approvazione, in prima lettura, da parte del Consiglio regionale entro il mese di settembre 2003.
2	<b>BASILICATA</b>	La proposta è stata presentata in data 20/11/2002.	Esaminati il Titolo I (Principi fondamentali) ed alcuni articoli del Titolo II (Organi della Regione). Dopo la seduta del 3 marzo 2003 la Commissione non si è più riunita. Susseguentemente è stata rielaborata una bozza tecnica che sarà esaminata dalla Commissione alla ripresa dei lavori (settembre 2003).
3	<b>CALABRIA</b>	La proposta è stata presentata dall'Ufficio di Presidenza in data 27/09/2001 (sottoposta a consultazioni esterne).	<b>In data 31 luglio 2003 il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale che è stato pubblicato sul BUR del 6 agosto 2003, n. 4.</b> <b>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo.</b>

4	<b>CAMPANIA</b>	<p>Sono state presentate 4 proposte di legge statutaria da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del Presidente della Commissione (D'Ercole);</li> <li>- dal Gruppo di Rifondazione Comunista;</li> <li>- dal Consigliere dei Verdi (Cundari);</li> <li>- dal Capo gruppo di DFC (Lubritto).</li> </ul>	<p>La Commissione ha completato nel maggio 2003 la stesura del nuovo Statuto regionale.</p> <p>L'articolato è stato rimesso all'esame dei gruppi politici per la valutazione e la presentazione di eventuali emendamenti.</p> <p>La Commissione ha definito, nel corso delle ultime sedute, una prima bozza di proposta del nuovo Statuto regionale anche se non è stato completamente sciolto il nodo della forma di governo</p> <p>E' prevalente, però, l'orientamento dell'elezione diretta.</p>
5	<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<p>La Commissione ha adottato una "Ipotesi di proposizione normativa per la redazione di un progetto di Statuto", elaborata dagli esperti (sottoposta ad audizioni esterne).</p>	<p>La Commissione ha approvato la stesura degli articoli da 7 a 21 completando così la prima lettura del Titolo II inerente "Il Consiglio regionale".</p>
6	<b>LAZIO</b>	<p>Sono state presentate 2 proposte da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del gruppo di RC (pdl n. 329/2001);</li> <li>- dei componenti della Commissione (esclusi i Consiglieri appartenenti al gruppo di RF) che hanno ripresentato in senso tecnico la bozza elaborata dai 3 esperti nominati dalla Giunta regionale (pdl n. 351/2001).</li> </ul>	<p>La Commissione ha approvato gli articoli da 1 a 16 inerenti la Parte I (Principi fondamentali) e gli articoli da 17 a 48 relativi alla Parte II (Ordinamento della Regione, Forma di governo, Potere legislativo, Consiglio regio-nale, Consiglio delle Autonomie locali, Funzione legislativa, Presidente della Regione).</p>

7	<b>LIGURIA</b>	Alla Commissione è stata consegnata in data 15/11/2002 una bozza di articolato predisposta da funzionari regionali del Consiglio regionale coordinato dal Segretario del Consiglio.	La bozza di articolato è stata esaminata da parte della Commissione. A seguito della presentazione di emendamenti e di note rispettivamente da parte dei commissari e dei consulenti la Commissione ha riesaminato l'articolato. La Commissione, nelle ultime sedute, ha avviato un terzo riesame dell'articolato al fine di definire un testo base da sottoporre alle consultazioni esterne.
8	<b>LOMBARDIA</b>	Alla Commissione è stata presentata una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima. In precedenza era stato formulato il Titolo I (composto da 9 articoli inerenti i principi fondamentali).	La Commissione non ha ancora iniziato l'esame dell'articolato.
9	<b>MARCHE</b>	La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stata elaborata progressivamente dagli esperti e dai funzionari regionali sulla base delle indicazioni della Commissione.	La Commissione, in data 13 marzo 2003, ha definito l'articolato inerente la nuova Carta statutaria regionale. Si evidenzia, comunque, che la forma di governo contiene quattro ipotesi alternative. In corso consultazioni esterne che termineranno nel settembre 2003.
10	<b>MOLISE</b>	Proposta di RC del 26 giugno 2002	La Commissione nel mese di giugno ha definito la bozza del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta" la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in questione in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale. Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

11	<b>PIEMONTE</b>	<p>Sono stati presentate due proposte di legge statutarie inerenti il Consiglio delle Autonomie locali.</p> <p>La prima è stata presentata (n. 512/2003) dal Consigliere Tapparo (Gruppo Misto), mentre la seconda (n. 517/2003) è stata presentata dal Consigliere Manica ed altri (DS – SDI).</p>	<p>La Commissione, in data 3 febbraio 2003, ha definito lo schema (indice e indicazioni di possibili contenuti dei vari Titoli e Capi) del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Sono state effettuate consultazioni esterne.</p> <p>Il Presidente della Commissione ha dato recentemente incarico al gruppo di lavoro interno (formato da funzionari e dirigenti dei vari Servizi del Consiglio regionale) di predisporre una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale.</p>
12	<b>PUGLIA</b>	<p>La Commissione ha elaborato un testo unificato (novembre 2001) sulla base delle proposte definite dai gruppi di lavoro interni alla Commissione medesima, dal Presidente della Commissione e dal gruppo di RC.</p>	<p><b>La Commissione ha licenziato, nella seduta del 24 luglio 2003, la proposta del nuovo Statuto regionale.</b></p> <p><b>Il Consiglio regionale, nelle sedute dell'1 e 2 agosto ha avviato l'iter di approvazione in prima lettura del nuovo Statuto regionale</b> (sono stati approvati 56 articoli) <b>che dovrebbe concludersi entro il mese di settembre.</b></p>
13	<b>TOSCANA</b>	<p>Sulla base delle schede tematiche di approfondimento (elaborate da un gruppo di lavori interno) e in base alle indicazioni della Commissione il gruppo tecnico di esperti ha predisposto la bozza del nuovo Statuto regionale.</p>	<p>La Commissione ha definito nel luglio 2003 il testo base del nuovo Statuto regionale (la forma di governo contiene 3 ipotesi alternative) ai fini dell'apertura delle consultazioni esterne ed ha stabilito il calendario delle consultazioni medesime che termineranno entro il mese di settembre 2003.</p>
14	<b>UMBRIA</b>	<p>La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stato progressivamente elaborato dagli esperti sulla base delle indicazioni della Commissione.</p>	<p>La Commissione ha definito l'articolato inerente il nuovo Statuto regionale.</p> <p>La forma di governo contiene tre ipotesi alternative.</p> <p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 30 giugno 2003, ha approvato una risoluzione con la quale ha incaricato la Commissione di presentare all'aula la proposta di Statuto entro il mese di settembre.</p> <p>Nel corso delle ultime sedute la Commissione ha proceduto alla rilettura e definizione dell'articolato, ma non ha ancora definito la forma di governo.</p>

15	<b>VENETO</b>	Sono state presentate 5 proposte: n. 1 Galan (FI); n. 2 Cacciari ed altri (DS – Margherita); n. 3 Piccolo ed altri (PPE); n. 4 Manzato ed altri (Lega); n. 5 Scaravelli ed altri (AN).	Non esaminate *
----	---------------	---	-----------------

\* La Commissione della **Regione Veneto** è stata recentemente istituita (decreto n. 131 del 27 maggio 2003) a seguito della modifica dell'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale (approvato dal Consiglio regionale in data 31 gennaio 2003). La Commissione, nella seduta del 30 luglio 2003, ha nominato il Presidente e due Vice Presidenti, mentre nella seduta dell'1 agosto 2003 ha definito il programma dei propri lavori. Nella seduta dell'8 agosto 2003, la Commissione ha avuto un'audizione con l'ANCI – UPI ed UNCEM.

Si evidenzia che per quanto concerne il disegno di legge inerente "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", che era stato approvato dal Senato (Atto S n. 1094) in data 28 gennaio 2003 ed era stato trasmesso alla Camera in data 29 gennaio 2003 (Atto C n. 3599), si evidenzia che in data 10 luglio 2003 la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha concluso l'esame dell'atto normativo in questione.

Per quanto concerne, infine, le proposte di legge elettorale regionali si è rilevato quanto segue:

- che nella Regione Abruzzo è in fase di studio un documento contenente una proposta tecnica per l'elaborazione della nuova legge in questione;
- che nella Regione Calabria la Commissione ha avviato l'esame del progetto di legge n. 81/VII di iniziativa dei Consiglieri Borrello, Meduri, Mistorni, recante: Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Calabria;
- che nella Regione Piemonte è stata presentata la proposta di legge n. 547 del 10 luglio 2003 a firma dei Consiglieri Marcenaro ed altri concernente: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.